

TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 414 c.p.c.

CON SPECIFICA RICHIESTA ALLA NOTIFICA

AI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 c.p.c.

nell'interesse dell'insegnante **Marika CALABRESE** (Cod. Fiscale CLBMRK80T59C351P), nata il 19.12.1980 a Catania e residente in Milano, alla Via Rubens n. 3, rappresentata e difesa dagli avvocati Marta Longoni (Cod. Fiscale LNGMRT79H63F704C) e Francesco Ferrari (Cod. Fiscale FRRFNC70T24F205A) entrambi del Foro di Monza, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, alla via Turati n. 8, indicando per le comunicazioni i seguenti indirizzi PEC: francesco.ferrari@monza.pecavvocati.it e marta.longoni@monza.pecavvocati.it ed il seguente n. di telefax: 039.5964358, come da procura in calce al presente atto

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, al Viale Trastevere n. 76/A;

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, Ufficio scolastico Regionale Regione Lombardia, con sede in Milano, alla Via Pola n. 11;

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, Ambito territoriale della Provincia di Milano, con sede in Milano, Via Soderini 24

notiziando del presente ricorso anche

tutti i candidati/docenti/aspiranti all'inserimento nelle c.d. Graduatorie ad esaurimento (GAE) e nei corrispondenti elenchi di sostegno,

Fatto

L'odierna ricorrente è docente precaria della scuola primaria, anche su posto di sostegno, abilitata all'insegnamento per effetto del conseguimento di diploma di istituto magistrale ottenuto nell'anno scolastico 1999/2000 (doc. 1).



L'insegnante Calabrese risulta, in forza del titolo abilitante suindicato regolarmente inserita nelle graduatorie di Istituto in seconda fascia (abilitati) presso l'Ambito Territoriale della Provincia (in seguito, anche solo "ATP") di Milano per il triennio 2014/2017.

E ciò, ai sensi dell'art. 53 R.D. n. 1054/1923 e dell'art. 197 del D.L. 297/1997, secondo i quali **il diploma magistrale è titolo abilitante per l'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia**, o per lo meno lo è stato sino all'anno 2002 a partire dal quale, diversamente, è stato imposto l'obbligo di formazione universitaria specifica per gli insegnanti della scuola materna ed elementare.

Da quanto sopra deriva che l'odierna ricorrente dovrebbe poter rientrare anche nelle Graduatorie ad esaurimento (in seguito, anche solo "GAE") dalle quali il MIUR attinge per l'assegnazione di contratti a tempo determinato e di ruolo, dal momento che la normativa vigente in materia indica quale requisito sufficiente all'inserimento nelle GAE il semplice "possesso dell'abilitazione all'insegnamento".

Nella realtà dei fatti, però, alla ricorrente è sempre stata preclusa tale possibilità, poiché il MIUR non consente ai diplomati ante 2002 di accedere alla piattaforma informatica di iscrizione alle GAE (non vengono infatti assegnate credenziali ai diplomati ante 2001 !), che è l'unico mezzo riconosciuto per la registrazione.

Tale inibizione avviene, stante quanto asserisce lo stesso Ministero competente, in forza di quanto statuito dal D.M. n. 235/2014 (doc. 2).

Detto D.M. è stato, tuttavia, di recente annullato dal Consiglio di Stato (sentenza 1973/2015 – doc. 3) che ha chiarito come debba essere letto alla luce del principio generale sancito dal DPR 25 marzo 2014, che ha dato esecuzione al parere del medesimo Consiglio di Stato n. 3813/2013, e secondo il quale il diploma magistrale è "titolo abilitante all'insegnamento", senza se e senza ma.

Chiarisce il Consiglio di Stato nelle sue più recenti pronunce che non vi è dubbio alcuno che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che



tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta solo nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, **trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello del Consiglio di Stato) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes.**

Sulla scorta di tale pronunciamento l'interessata ha, pertanto, formulato con richiesta cartacea - atteso che via web continua a non essere possibile - domanda formale di inserimento nelle GAE Scuola Primaria per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17 (doc. 4 – domanda del 15.05.2014) sì da veder riconosciuto il proprio diritto all'inserimento, e nell'intento di evitare il contenzioso.

L'anzidetta richiesta è però rimasta priva di riscontro alcuno ed il nominativo della ricorrente non è mai stato inserito nella graduatoria *de qua*.

Dell'esclusione di cui trattasi non vi è alcuna motivata comunicazione ufficiale, ma può desumersi dall'estratto delle graduatorie pubblicato sul sito dell'USP di Milano, in corrispondenza del punteggio della ricorrente di 99 punti (doc. 5) e verificata nella sua totalità, anche tramite l'elenco alfabetico (doc. 6 e doc. 7).

Come è noto è da poco entrata in vigore (16 luglio 2015) la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, in forza della quale il Ministero resistente provvede, entro il 15 settembre 2015, secondo un piano straordinario di assunzioni, alla immissione in ruolo di circa 102.000 precari, **attingendo dalle Graduatorie ad esaurimento.**

Orbene l'assenza ingiustificata ed illegittima del nominativo della ricorrente nell'elenco delle GAE rappresenta preclusivo per la stessa all'ottenimento di un posto, anche temporaneo, all'insegnamento per il corrente anno scolastico 2015/2016 e per quelli a venire.

E che si tratti di una assenza ingiustificata ed illegittima vi è certezza assoluta, dal momento che, come meglio si vedrà in appresso, il diploma magistrale conseguito dalla ricorrente costituisce per legge titolo abilitante all'inserimento in GAE.

L'illegittima esclusione reca un grave ed immediato pregiudizio alla ricorrente



che agisce avanti l'Ill.mo Giudicante adito per i seguenti motivi di

Diritto

Il diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002 è a tutti gli effetti titolo abilitante all'inserimento in GAE.

Ciò in forza di quanto disposto anche dal Decreto Ministeriale 235/2014, nella forma assunta in seguito alla pronuncia del Consiglio di Stato 1973/2015, secondo la quale *“non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”*.

L'odierna ricorrente era ed è, dunque, in possesso dei titoli per l'accesso alle c.d. “graduatorie permanenti” di cui all'art. 401 del Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994) novellato per effetto della Legge 124/1999, ed oggi, a seguito dell'art. 1 commi 605, lett. c) e 607, L. n. 296/2006, definite “graduatorie ad esaurimento” (GAE), del personale docente ed educativo della Provincia di Milano, per incarichi e, dunque, nomine e sottoscrizioni di contratti a tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell'Istruzione (MIUR) per la Provincia di Milano.

Come accennato in fatto il mancato inserimento della ricorrente a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, pur possedendo il titolo abilitante, fa perdere alla stessa la possibilità di assunzione in ruolo nella corrente fase di assunzioni “straordinarie” disposte dalla Legge n. 107/2015, in quanto tali graduatorie sono utilizzate e ritenute unica fonte oggi per l'assunzione a tempo indeterminato.

La legge testé citata, all'art 1 commi 98, 100 e 101, prevede che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

Esiste quindi un pericolo grave ed irreparabile per la ricorrente che, non vedendosi



riconosciuto il diritto all'inserimento nelle GAE della provincia di Milano, non avrà alcuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della Scuola divenuta legge, né a supplenze future in quanto le graduatorie esistenti con decorrenza dal 1.09.2015 perderanno efficacia (art. 1, comma 105, della Legge n. 107/2015).

Il quadro normativo sul valore abilitante del diploma magistrale

Si ritiene superfluo premettere una ricostruzione normativa generale sul percorso di accesso alla carriera di insegnamento sulla base delle graduatorie permanenti, atteso che, è certamente materia ben nota al Magistrato adito.

Diversamente può certamente essere utile premettere alla esposizione dei fatti e alle considerazioni in diritto una **breve ricostruzione normativa sul sistema di reclutamento dei docenti e sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.a. 2001/2002.**

Secondo l'art. 197 del D.Lgs. n. 297 del 16.4.1994 (Testo Unico della Pubblica Istruzione), prima di essere abrogato ex art. 8 l. n. 425/1997, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1 della stessa legge, stabiliva al comma 1 che *“a conclusione degli studi svolti.... nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio... dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare”*.

Anche l'art. 402 dello stesso D.lgs. conferma che il diploma magistrale conseguito presso le Scuole Magistrali - Istituti Magistrali, quindi quello degli attuali ricorrenti, è titolo abilitante all'insegnamento nella scuola materna ed elementare, oggi dell'infanzia e primaria. L'abilitazione è nello *status* di Diplomato Magistrale, senza alcuna di necessità di affrontare e superare altra prova o concorso.

Con la Legge n. 341/1990 (Riforma degli Ordinamenti didattici Universitari) è stato istituito uno specifico Corso di Laurea per la formazione degli Insegnanti della scuola materna ed elementare, effettivo solo dopo il 2002, cioè dopo la



necessaria emanazione di numerosi Decreti ministeriali e interministeriali attuativi della Riforma, come previsti dalla stessa Legge n. 341/1990.

È così che, in senso del tutto logico e naturale, fu confermato da molti provvedimenti amministrativi, tra cui il Decreto Interministeriale del 10/03/1997, che **i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine dei corsi avviati nell'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 preservano in via permanente il valore abilitante**; parimenti la Nota del Ministro della Pubblica Istruzione del 03 marzo 1997, Prot.n.12588/BL ha confermato il valore abilitante del diploma e così la sua valenza nel tempo.

Insomma, divenne inconfutabile che allorquando il predetto titolo stesso fosse stato conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, esso aveva valore abilitante.

Il regolamento previsto dalla Legge n. 425/1997 è stato emanato dal DPR n. 323/1998, (rubricato “regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge n. 425/1997”), il quale, allo scopo di regolare il passaggio graduale alla nuova disciplina, all'art. 15, comma 7, ha previsto che i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

Anche successivamente, gli ulteriori interventi in materia hanno confermato il siffatto valore: in particolare il Decreto Interministeriale del 10/03/1997 (rubricato “*norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3 comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341*”), con il quale è stata prevista la soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della Scuola Magistrale e dell'Istituto Magistrale a far data dall'anno scolastico 1998/1999, ha riconosciuto, all'art. 3, comma 1, il pieno



valore legale ai titoli di studio conseguiti al termine degli anzidetti corsi.

Inoltre l'art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998, ha statuito che “... *I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare ...*”.

Ciò nonostante, all'odierna ricorrente, e a tutti gli aspiranti docenti nella loro medesima condizione, non è stato mai consentito dal Ministero della Pubblica Istruzione di accedere a tale tipo di Graduatoria Permanente, oggi ad Esaurimento, perché ritenuti non in possesso di un idoneo titolo “abilitante” all'insegnamento.

Anche il **Decreto Ministeriale del MIUR n. 62 del 13.7.2011** ha previsto che per l'accesso alle Graduatorie di Circolo e di Istituto si distinguesse espressamente tra valore abilitante dei laureati in Scienze della formazione primaria (accesso consentito alla II Fascia) e quello dei diplomati di scuola magistrale e istituti magistrali ante anno scolastico 2001/2002 (accesso consentito alla III Fascia).

Il Parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013

Il pacifico riconoscimento del valore legale del predetto titolo, pur evincendosi chiaramente dalle anzidette norme, non si è tradotto, come si è visto, in una possibilità di inserimento per i diplomati magistrali, né nelle graduatorie permanenti, né nelle successive GAE.

Ciò non è avvenuto neppure all'esito del parere n. 3813/2013, espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato, sez. II, nell'adunanza del 5 giugno 2013, che ha dato luogo al D.P.R. del 25.3.2014.

Il Consiglio di Stato in detta circostanza ha chiarito “... *prima dell'istituzione della laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria)*”.



dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'articolo 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g.n.82 del 24 settembre 2012 ...”.

In maniera chiara, con puntuali riferimenti normativi, il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto al Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 valore abilitante.

Per completezza espositiva, deve anche precisarsi che il Consiglio di Stato in quella sede ha altresì affrontato la questione dell'inserimento nelle GaE dei diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002, affermando che, sebbene in linea di principio sussiste il diritto di ricorrere ad essere inseriti nelle GaE sulla base di un titolo di studio abilitante, dall'altra parte, il ricorso straordinario viene ritenuto tardivo rispetto agli atti amministrativi a contenuto generale che hanno a suo tempo previsto la possibilità per i diplomati magistrali di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti.

La prima conseguenza del citato Parere è stato l'annullamento del Decreto Ministeriale n. 62/2011 nella parte in cui aveva impedito agli istanti, *“aspiranti docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e di circolo”*, l'inserimento nella II Fascia della Graduatorie d'Istituto e di Circolo in considerazione di una scorretta valutazione del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Si rammenta che la II fascia delle graduatorie di Istituto è quella destinata al personale abilitato.

Dunque, con i successivi Decreti Ministeriali nn. 308 del 15.5.2014 e 353 del 22.5.2014, il M.I.U.R. ha riconosciuto il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 **limitatamente, però, all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto e di Circolo.**

Il D.M. n. 353/2014, insomma, ha annoverato per la prima volta, tra i titoli di accesso alla seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, anche il *“diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli*



sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002"
(art. 2, lett b. n. 7).

In tal senso, tutti i ricorrenti hanno già visto riconosciuto, e dunque inopinabile, il diritto all'inserimento nelle II Fascia delle graduatorie di Istituto e di Circolo, e purtuttavia, al tardivo riconoscimento da parte dell'Amministrazione scolastica del pieno valore abilitante del predetto titolo, corrisponde, come si vede, una parziale soluzione del quesito, che è rimasto insoluto in nuce: PERCHÉ, SE IL TITOLO ERA ABILITANTE EX NUNC, NON È STATA DATA LA POSSIBILITÀ AI DIPLOMATI MAGISTRALI ANTE A.S. 2001/20002 DI INSERIRSI ANCHE NELLE GAE?

In buona sostanza, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale sopra esposto, e sulla considerazione che il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ha sempre posseduto la propria valenza abilitativa all'insegnamento, e che detto valore legale non può essere circoscritto e limitato alle sole Graduatorie di Istituto e di Circolo, l'odierna ricorrente agisce per la rimozione, nella forma della disapplicazione, di tutti gli ostacoli normativi che illegittimamente il MIUR ha sempre frapposto, e per ottenere l'inserimento nelle predette Graduatorie.

SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GAE - VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 296/2006, ART. 1, COMMA 605, LETT. C).

Emerge chiaramente dal suesposto quadro normativo che il Ministero convenuto, negando alla ricorrente la possibilità di essere inserita nelle c.d. GAE, ha violato le norme di Legge che regolano la materia, già innanzi indicate.

L'inserimento in II fascia, già disposto con il D.M. n. 353/2014, è di per sé motivo per ritenere pacificamente abilitante il diploma posseduto dai ricorrenti. Sicché l'esclusione dalle GAE è una scelta illogica, prima ancora che illegittima.

Pertanto, muovendo dalla pacifica e condivisa considerazione che il titolo vantato dalla ricorrente sia abilitante, non può che discenderne il diritto ad essere inserita nelle GAE.

Tale diritto è stato svilito e svuotato dal contegno dell'amministrazione che ha



emanato, con una produzione regolamentare significativamente ridondante, una serie di provvedimenti atti ad ostacolare l'esercizio di siffatto potere.

Sicché, tutti i dd.mm. nn. 42/09, 47/2011, nonché quelli che rilevano in questa sede, il n. 235/2014 ed il n. 325/2015 (emesso a seguito del primo ed in elusione del giudicato del Consiglio di Stato) , devono essere disapplicati dal Magistrato adito, previo accertamento della loro illegittimità per violazione della Legge n. 296/2006, art. 1, comma 605, lett. C).

Non dubitarsi del diritto della ricorrente all'inserimento nelle GAE, sorto all'atto della trasformazione delle stesse da permanenti in GAE, in quanto pacificamente "docenti già in possesso di abilitazione".

Si badi bene che la Legge Finanziaria 2007, trasformando le graduatorie (di fatto blindandole nel vano tentativo di contrastare il fenomeno del precariato) ha comunque consentito l'inserimento a tutti i docenti in possesso del titolo di abilitazione.

Il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza n. 1973 del 16.4.2015, ha annullato *"il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento"*, utilizzando in gran parte le argomentazioni già espresse nel citato parere del 2013.

"Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.



Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”.

Ancora più di recente, il Consiglio di Stato ha chiarito, con la **sentenza n. 3628, depositata il 21.7.2015** che “*all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.*

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.”.

Pertanto, alla luce del ricostruito quadro normativo, la ricorrente non ha la possibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, prevista per l'anno 2017, per richiedere l'inserimento nelle stesse, in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative della stessa.

Appare accertato, pertanto, il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio 2014/2017, risultando fondata la richiesta della stessa di ottenere una pronuncia che vincoli le



amministrazioni convenute a provvedere con urgenza in conformità (nello stesso senso qui richiesto si vedano: Tribunale di Pordenone, Sez. Lavoro, ordinanza del 11/6/2015 - Giudice Dott. Cobucci; TAR Lazio, Sez. III Bis n. 8757/2015; Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 1449/2015).

Sa bene, infatti, il Tribunale adito come numerose siano state in questi mesi le pronunce favorevoli agli insegnanti che, come l'odierna ricorrente, aspiravano ad essere inseriti nelle c.d. GAE.

Si vedano, in particolare, le sentenze che qui si allegano (doc. da 11 a 15) e che, con diffuse ed argomentate motivazioni, hanno accertato il diritto dei ricorrenti, previa disapplicazione dei decreti ministeriali indicati, all'inserimento a far data dal conseguimento del titolo abilitante a tutti gli effetti di legge con il punteggio ad essi spettante sulla base della vigente normativa, nelle GAE e con condanna dell'Amministrazione Scolastica resistente a procedere al relativo inserimento.

Tutto ciò premesso la ricorrente Marika Calabrese, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione e l'emanazione dei provvedimenti conseguenti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:

nel merito

- 1) **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente all'inserimento senza riserva nella graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale della Provincia di Milano, e nei corrispondenti elenchi del sostegno, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato,
- 2) **ordinare** all'amministrazione resistente di inserire immediatamente la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale della Provincia di Milano, e nei corrispondenti elenchi



del sostegno, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, previa disapplicazione di eventuali atti amministrativi di esclusione ad oggi non conosciuti aventi ad oggetto il diritto negato della parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e in contrasto con la vigente normativa di legge e di contratto e, comunque, fra gli altri, il DM 235/2014, il DM 325/2015 del 3/6/2015, la Nota tecnica MIUR 0019621 del 6/7/2015, la Nota tecnica MIUR 0002198 del 30/6/2015, la Nota tecnica MIUR 0015457 del 20/5/2015.

3) **in ogni caso**, in via ulteriormente gradata, **adottare** tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali.

* * *

Autorizzazione alla notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Si chiede l'autorizzazione alla notificazione del presente ricorso e dei provvedimenti che verranno assunti dal Giudicante adito all'Amministrazione resistente, così come previsto dall'art. 151 c.p.c. stanti quelle esigenze di maggiore celerità previste dalla norma testé citata, tramite notifica via pec.

* * *

Si chiede, allo stesso modo, al Giudice adito, sempre ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante l'elevato numero di candidati/docenti/aspiranti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno, di **autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dei provvedimenti che verranno assunti dal Giudicante adito sul sito web dell'Amministrazione locale di competenza** (nella specie, l'Ambito territoriale della provincia di Milano con sede in Milano alla Via Soderini n. 24 – <http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/>).

Infatti, la tradizionale notifica per pubblici proclami che risulta oltre modo onerosa per la ricorrente, è altresì inidonea a svolgere quella funzione di



pubblicità legale che si presume avere, così come chiaramente attestati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 106/1990: *“(...) Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...)”*

Al contrario il sito istituzionale anzidetto è certamente idoneo allo scopo poiché è costantemente consultato da tutti i candidati/docenti/aspiranti alle GAE.

Nello specifico, la scrivente difesa ha già verificato che gli adempimenti previsti dalla notifica per pubblici proclami risultano oltre modo onerosi, da un punto di vista economico per la ricorrente in quanto alle somme indicate dal concessionario IPZS - Istituto Poligrafico dello Stato (si veda preventivo in allegato, doc. 16), pari a Euro 302,86.= va ulteriormente aggiunto l'importo di euro 98,00 per il contributo unificato ed una marca da 16,00 (essendo l'adempimento disposto considerato come atto di volontaria giurisdizione – così anche le istruzioni rinvenute sul sito web del Tribunale di Milano).

E quindi complessivamente (preventivo + marca + contributo) Euro 416,86.

Tutto ciò premesso ed esposto, posta l'evidente sproporzione tra il mezzo da porre in essere ed il fine da perseguire, che ben potrebbe essere raggiunto con altra e diversa forma di notificazione (già autorizzata da altri Tribunali. Nello specifico, fra i più recenti, si vedano: Tribunale di Imperia, Giudice Drago, Decreto del 21/8/2015, doc. 17; Tribunale di Verona, Giudice Benini, Decreto del 25/6/2015, doc. n. 18), la Signora Marika Calabrese, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro, ritenuta l'urgenza e la necessità di procedere alla notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,

stante l'elevato numero di candidati/docenti/aspiranti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno, disponga e consenta, anche in deroga parziale (vista la peculiarità della situazione) rispetto all'orientamento del Tribunale di Milano,



l'autorizzazione alla notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione del ricorso introduttivo e dei provvedimenti che verranno assunti dal Giudicante adito sul sito web dell'Amministrazione di competenza (nella specie, l'Ambito territoriale della provincia di Milano con sede in Milano alla Via Soderini n. 24 - <http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/>).

Infatti, come già rappresentato, il sito istituzionale anzidetto è certamente idoneo allo scopo poiché è costantemente consultato da tutti i candidati/docenti/aspiranti alle GAE, stante l'importanza del contenzioso (complessivamente considerato da numerosi insegnanti) che è stato attivato nei confronti del Ministero resistente.

Con la massima osservanza.

Si producono i seguenti documenti:

1. diploma magistrale della ricorrente Calabrese;
2. Decreto Ministeriale 235/2014
3. Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015;
4. domanda del 15.05.2014 – richiesta inserimento in GAE;
5. tabella riepilogativa punteggi ricorrente;
6. estratto GAE Milano – corrispondenza con punteggio;
7. estratto GAE Milano – corrispondenza alfabetico
8. Nota tecnica MIUR 0019621 del 6/7/2015;
9. Nota tecnica MIUR 0002198 del 30/6/2015;
10. Nota tecnica MIUR 0015457 del 20/5/2015;
11. sentenza TAR Lazio, Sez. III bis, n. 14303/2015;
12. sentenza Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 2301/2015 (dott. Mariani);
13. ordinanza Tribunale di Lecce, sez. Lavoro, n. 47320/2015;
14. sentenza Tribunale di Siena, sez. Lavoro, n. 299/2015;
15. ordinanze Tribunale di Pordenone, sez. lavoro, del 14.7/2015 e 2/11/2015;
16. preventivo IPZS per notifica per pubblici proclami;
17. Tribunale di Imperia, Giudice Drago, Decreto del 21/8/2015;
18. Tribunale di Verona, Giudice Benini, Decreto del 25/6/2015.

* * *



Dichiarazione ai fini del contributo unificato.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che il presente procedimento, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e quindi il contributo unificato da corrispondere è pari a Euro 259,00

* * *

Milano - Monza, lì 16 febbraio 2016

Avv. Francesco Ferrari

Avv. Marta Longoni

